

STATUTO

DIVERTIMENTE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA COSENZA 51

Numero REA: MT - 75698

Codice fiscale: 01141970770

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-11-2006 - Statuto completo;	2
---	---



NOTAIO
Nicola Grassano

Allegato "A" al n.12475 di Raccolta.

S T A T U T O

della

"DIVERTIMENTE Cooperativa Sociale"

* * * * *

Art.1) - Costituzione

E' costituita una cooperativa sociale a mutualità prevalente
denominata **"DIVERTIMENTE Cooperativa Sociale"**.

Art.2) - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dalla legge 8 novembre 1991 n.381, dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art.3) - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Matera all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1, con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato sub.3.1..

3.4 Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza,

	sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o	
	soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.	
	3.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	Art.4) - <u>Durata</u>	
	4.1 La durata della società è fissata fino al 30 giugno 2050	
	e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei	
	soci.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai n.ri 1), 2), 3), 5), 6) e 7)	
	dell'art.2484 c.c.,nonchè per la perdita del capitale sociale.	
	Art.5) - <u>Oggetto</u>	
	5.1 La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività imprenditoriali finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; con l'in-	
	tesa che tali attività saranno concretamente esercitate solo	
	se e quando la compagine sociale risultasse composta da sog-	
	getti che, per numero e per qualità psico-fisiche, fossero in	
	possesso dei requisiti di legge così come prefissati dal-	
	l'art.4 della Legge 8 novembre 1991 n.381 e successive dispo-	
	sizioni.	

	A) - Per quanto riguarda i servizi di cui al punto a), la So-	
	cietà si propone di promuovere, organizzare e gestire:	
	- asili nido, scuole materne, centri di soggiorno, di educa-	
	zione, di ricreazione, animazione, socializzazione per l'in-	
	fanzia, per soggetti svantaggiati, nonché per portatori di	
	handicaps e soggetti multirazziali;	
	- soggiorni di vacanza per l'infanzia, per l'adolescenza,	
	per la popolazione senile, per i dimessi da ospedali psichia-	
	trici e per soggetti svantaggiati in genere;	
	- azioni a sostegno della famiglia, garantendo in particolar	
	modo ai soggetti svantaggiati, ove possibile, la permanenza o	
	il rientro nel proprio ambito familiare e sociale;	
	- centri sociali per la prevenzione e la cura delle tossico-	
	dipendenze e dell'alcolismo;	
	- attività paramediche che non siano specificamente riserva-	
	te alle categorie competenti;	
	- attività rivolte alla prevenzione, socializzazione ed in-	
	tegrazione di soggetti generalmente emarginati o marginaliz-	
	zati;	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- centri diurni e notturni di accoglienza e socializzazione;	
	- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettua-	
	ti tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre	
	strutture di accoglienza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	

	locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e	
	più disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle per-	
	sone in stato di bisogno;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	
	tere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio	
	appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pub-	
	blici o privati;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficien-	
	ti e non;	
	- centri diurni od altre strutture con carattere animativo	
	e finalizzati al miglioramento della qualità della vita;	
	- incontri, dibattiti, corsi di studio e formazione, conve-	
	gni, stages, produzione e diffusione di pubblicazioni e quan-	
	t'altro utile alla valorizzazione della persona umana;	
	- centri Socio-educativi di promozione delle attività spor-	
	tive, dilettantistiche a favore dei minori, ed in particolare	
	dei minori a rischio di gravi fenomeni sociali, quali la di-	
	spersione scolastica ed il disagio giovanile.	
	B) Per quanto riguarda le attività di cui al punto b), si	
	precisa che le attività di impresa in oggetto saranno svolte	
	in funzione di un più efficace perseguimento delle finalità	
	di cui al punto a), mirando a conseguire l'inserimento dei	
	soggetti recuperati, o recuperabili, nelle attività di impre-	
	sa.	
	Si precisa, inoltre, che, nonostante il collegamento funzio-	

	nale tra le attività di tipo a) e di tipo b) l'organizzazione	
	cooperativa sarà impostata nel senso di garantire - sia in	
	termini amministrativi che contabili - una netta separazione	
	delle gestioni relative alle attività esercitate.	
	Tanto precisato, le attività di impresa in oggetto sono le	
	seguenti:	
	- gestione di impianti sportivi pubblici e/o privati;	
	- gestione di mense aziendali, circoli ricreativi e di ri-	
	storazione;	
	- servizi di manutenzione di uffici e strutture pubbliche e	
	private;	
	- servizi di vigilanza notturna, campestre e per parchi au-	
	to, pubblici e privati;	
	- individuazione, catalogazione, recupero, restauro e custo-	
	dia di beni artistici, ambientali, paesaggistici e culturali;	
	- censimento e riordino dei materiali dei musei, degli ar-	
	chivi e delle biblioteche;	
	- attività di trasporto alunni:	
	- lavori di copisteria, dattilografia, stenografia ed inse-	
	rimento dati;	
	Si specifica che gli interventi di carattere umanitario-so-	
	ciale-assistenziale potranno essere estesi anche agli stra-	
	nieri comunitari ed extracomunitari, nel rispetto della nor-	
	mativa vigente.	
	La Cooperativa si propone, inoltre, di promuovere iniziative	

	sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative	
	e sportive, per favorire la qualificazione o riqualificazione	
	o specializzazione professionale dei propri soci ed in genere	
	per migliorare la qualità della vita.	
	La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commercia-	
	li, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a	
	raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi	
	sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni	
	di legge.	
	5.2 La cooperativa può partecipare ai pubblici appalti e, in	
	generale, svolgere ogni attività connessa all'oggetto sociale	
	o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali,	
	nonchè compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie,	
	mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	5.3 La Cooperativa tra l'altro, può:	
	a) - stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al	
	fine della gestione di corsi, masters e seminari di formazio-	
	ne; aderire ad associazioni ed enti locali, nazionali ed in-	
	ternazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi so-	
	ciali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e	
	contributi da Enti Pubblici e privati interessati allo svi-	
	luppo della cooperazione;	
	b) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione aziendale, nonché promuovere programmi plu-	

	riennali finalizzati allo sviluppo e l'ammodernamento azien-	
	dale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	5.4 Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa	
	è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o se-	
	condo le opportunità contingenti - la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	
	consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo	
	cooperativo. La società può altresì assumere interessenze e	
	partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese	
	di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso	
	al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in gene-	
	re, anche reali.	
	La società potrà svolgere per le società partecipate e conso-	
	ciate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, ser-	
	vizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione	
	dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti	
	sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumen-	
	ti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla resti-	
	tuzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e	
	finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la	
	trasparenza bancaria in materia.	
	5.5 In ogni caso l'attività di partecipazione ad altre impre-	
	se e società e l'attività finanziaria in genere potranno es-	
	sere esercitate in via non prevalente rispetto alle attività	

	ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed	
	in particolare di quelle di cui alla legge 197/91 per quanto	
	attiene l'intervento dei mediatori abilitati.	
	Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel	
	rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in par-	
	ticolare, le attività di natura finanziaria debbono essere	
	svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.	
	Le attività sociali dovranno, altresì, essere svolte nel ri-	
	spetto della normativa in tema di attività riservate ad i-	
	scritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.	
	5.6 La Cooperativa è, inoltre, facultata ad acquisire finan-	
	ziamenti da parte dei propri soci per il conseguimento del-	
	l'oggetto sociale, ai sensi dell'art.11 D.Lgs. 1° settembre	
	1993 n.385 (T.U. legge in materia bancaria e creditizia), e	
	nei limiti prefissati dalla delibera C.I.C.R. (Comitato In-	
	terministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 3 marzo	
	1994 e successive modifiche.	
	5.7 La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.	
	5.8 Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza	
	Cooperativa Internazionale, la Cooperativa, per poter curare	
	nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività,	
	deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le	
	altre cooperative, su scala locale, nazionale e internaziona-	
	le.	

	Art.6) - <u>Numero e categorie di soci</u>	
	6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci di-	
	viene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve es-	
	sere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	
	quale la società si scioglie e deve essere posta in liquida-	
	zione.	
	6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche in	
	possesso di requisiti tecnici ed attitudini lavorative neces-	
	sari per lo svolgimento dell'attività sociale, nonchè soci	
	volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed e-	
	sclusivamente per fini di solidarietà.	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria	
	attività nel territorio interessato dall'attività della coo-	
	perativa.	
	6.3 Possono, altresì, acquisire la qualifica di soci sovven-	
	tori esclusivamente le persone fisiche che intendono sotto-	
	scrivere e versare quote di capitale sociale al fine di par-	
	tecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali. Ai soci sovventori spetta una remunerazione maggiorata	
	fino al 2% rispetto a quella stabilita per gli altri soci per	
	la ripartizione dell'utile.	
	6.4 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle perso-	
	ne fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	

	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività costituenti oggetto della cooperativa.	
	In tal caso la Cooperativa dovrà avere almeno nove soci.	
	6.5 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	in proprio imprese identiche o affini con quella della coope-	
	rativa.	
	6.6 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie so-	
	praindicate.	
	Art.7) - <u>Soci lavoratori</u>	
	7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, trami-	
	te la gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intenda-	
	no maturare una capacità professionale nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attiva-	
	mente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutuali-	
	stici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rappor-	

	to di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In	
	considerazione della peculiare posizione giuridica del socio	
	lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo	
	ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	<u>Art.8) - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari</u>	
	8.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo	
	la disciplina prevista per le società per azioni.	
	8.2 I possessori degli strumenti finanziari hanno diritto di	
	voto nelle decisioni così come precisato all'art.25 del pre-	
	sente statuto e, in generale, hanno i diritti amministrativi	
	dei soci ordinari.	
	La remunerazione dei loro strumenti avverrà nella misura di	
	un punto in più rispetto al limite previsto per i dividendi.	
	Il trasferimento degli strumenti finanziari non è sottoposto	
	ad alcuna condizione.	
	Possono essere emesse quote nominative trasferibili a favore	
	di soci sovventori, così come previsto dall'art.4 della legge	
	59/92 in relazione alla costituzione dei fondi per lo svilup-	
	po tecnologico di cui all'art.5, punto 3, di questo statuto.	
	La cooperativa, non appena avrà adottato il programma di svi-	
	luppo pluriennale inerente iniziative per l'innovazione e	
	l'ammodernamento dell'attività aziendale, potrà emettere le	

	azioni di partecipazione cooperativa così come regolamentate	
	dagli articoli 5 e 6 della legge 59/92.	
	L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa dovrà	
	essere preceduta dalla redazione di un apposito regolamento	
	da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dal quale dovrà	
	risultare:	
	- la modalità di emissione delle azioni;	
	- la quantità e l'importo delle azioni emesse;	
	- le finalità di tale emissione;	
	- l'opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della coope-	
	rativa;	
	- la regolamentazione dell'assemblea speciale dei posses-	
	sori delle azioni di partecipazione cooperativa.	
	Possono, altresì, essere emessi nuovi strumenti finanziari le	
	cui caratteristiche, in base alla riforma societaria 2003,	
	sono liberamente determinabili.	
	8.3 Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti	
	del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e se-	
	guenti c.c..	
	8.4 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti	
	privi di diritti di amministrazione solo a investitori quali-	
	ficati.	
	Art.8/bis) - <u>Soci volontari</u>	
	8/bis.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività	
	nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	

	8/bis.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà	
	del numero complessivo dei soci.	
	8/bis.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti col-	
	lettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato	
	ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicura-	
	zione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malat-	
	tie professionali.	
	8/bis.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per	
	la totalità dei soci.	
	8/bis.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educati-	
	vi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati	
	con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volon-	
	tari possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art.9) - <u>Procedura di ammissione</u>	
	9.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente:	
	-) <u>se persona fisica</u> : cognome, nome, data e luogo di nasci-	
	ta, residenza, codice fiscale e attività svolta;	
	-) <u>se soggetto diverso da persona fisica</u> : denominazione so-	
	ciale, sede e codice fiscale;	
	-) i motivi della richiesta;	

	-) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono in-	
	dicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata	
	a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché al-	
	legare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	Chi desidera diventare socio sovventore deve presentare una	
	domanda, indirizzata all'organo amministrativo, che contenga	
	le indicazioni di cui sopra e che indichi il numero degli an-	
	ni per i quali intende impegnarsi nei confronti della Coope-	
	rativa.	
	La quota minima che i soci sovventori devono sottoscrivere è	
	pari a cinque volte quella prevista per i soci.	
	9.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato; la delibe-	
	razione di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	9.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapp-	
	rezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	9.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere moti-	
	vata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	

	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	successiva convocazione.	
	9.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illu-	
	stra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al-	
	l'ammissione dei nuovi soci.	
	Art.10) - <u>Quote</u>	
	10.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere in-	
	feriore ad Euro 25,00 (venticinque/00).	
	10.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa	
	nessun socio può possedere quote di ammontare complessivamen-	
	te superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00).	
	10.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel	
	caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi	
	previsti dagli articoli 2545/quinquies e 2545/sexies, e con	
	riliferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sot-	
	toscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di	
	amministrazione.	
	Art.11) - <u>Cessione delle quote sociali</u>	
	11.1 Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto	
	verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli am-	
	ministratori.	
	11.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera raccoman-	

	data, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	11.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione de-	
	ve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al tribunale.	
	11.4 Sono validi ed efficaci, per un periodo di 5 anni dalla	
	data di concessione delle agevolazioni previste dalla Sovven-	
	zione Globale Linea di Intervento Piccoli Sussidi Misura I-	
	II.1.D.3 - POR Basilicata 2000/2006 in favore della Società,	
	soltanto gli atti di cessione di quote sociali per effetto	
	dei quali la compagine sociale permanga costituita con le me-	
	desime percentuali e nel rispetto delle stesse categorie di	
	destinatari diretti previste dall'art. 5 del Bando per la	
	concessione di Piccoli Sussidi Azione 2.	
	Art.12) - <u>Vincoli sulle quote</u>	
	12.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vin-	

	coli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	12.2 Il creditore particolare del socio, finchè dura la so-	
	cietà, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	Art.13) - <u>Recesso</u>	
	13.1 Il diritto di recesso compete:	
	-) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'og-	
	getto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione,	
	alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento	
	della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso	
	previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o	
	rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni,	
	all'introduzione o rimozione di clausole compromissorie nel	
	presente atto costitutivo;	
	-) ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;	
	-) ai soci che non hanno consentito al compimento di opera-	
	zioni che comportano una sostanziale modificazione dell'og-	
	getto della società determinato nell'atto costitutivo;	
	-) ai soci che non si trovino più in condizione di parteci-	
	pare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	-) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal pre-	
	sente statuto. Il recesso non può essere parziale.	
	13.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono esami-	

	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	
	no i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi il tribunale.	
	13.3 Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rap-	
	porto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico,	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art.14) - <u>Esclusione del socio</u>	
	14.1 L'esclusione del socio può aver luogo:	
	-) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	-) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	-) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;	
	-) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;	
	-) nei casi previsti dell'articolo 2288 c.c., primo comma.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso	
	il socio:	
	a) - che in qualunque modo danneggi moralmente o material-	
	mente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	b) - che svolga attività concorrente o in contrasto con gli	
	interessi della Cooperativa.	

	Ove possibile il socio deve essere invitato, a mezzo lettera	
	raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver	
	luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il	
	socio si mantenga inadempiente.	
	14.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	
	14.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione.	
	14.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art.15) - <u>Morte del socio</u>	
	15.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei re-	
	quisiti per l'ammissione alla società eredi hanno diritto al-	
	la liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'ar-	
	ticolo 16 che segue.	
	15.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, invece, subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto.	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	società consenta la divisione.	
	Art.16) - <u>Liquidazione della quota</u>	
	16.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	

	16.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio de-	
	funto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione al-	
	le perdite imputabili al capitale).	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.	
	16.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'ap-	
	provazione del bilancio.	
	Art 17) - <u>Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi</u>	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni).	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Art.18) - <u>Patrimonio sociale</u>	
	18.1 Il patrimonio della società è costituito:	
	a) - dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle	
	quote dei soci;	

	b) - dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) - dai fondi per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ri-	
	strutturazione ed il potenziamento aziendale ovvero per il	
	finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammoder-	
	namento aziendale, costituiti dall'ammontare degli apporti	
	dei titolari di strumenti finanziari (soci sovventori e/o a-	
	zionisti di partecipazione cooperativa);	
	d) - dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente art.9, punto 3;	
	e) - da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla	
	legge;	
	f) - da liberalità, da contributi di enti pubblici e privati	
	e da introiti comunque pervenuti alla Cooperativa e ammessi	
	dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono esse-	
	re ripartite tra i soci né durante la vita della società, né	
	all'atto dello scioglimento.	
	Art.19) - <u>Capitale sociale</u>	
	19.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illi-	
	mitato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 250,00	
	(duecentocinquanta/00).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo.	

	19.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-	
	tivata degli amministratori.	
	19.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazio-	
	ne d'opera o di servizi a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi asse-	
	gnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In	
	tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sosti-	
	tuite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del	
	corrispondente importo in danaro presso la società.	
	19.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si ap-	
	plica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464.	
	19.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta dimi-	
	nuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza	
	indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni	
	provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'orga-	
	no amministrativo sulla situazione patrimoniale della so-	
	cietà, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sinda-	

	cale o del revisore; copia della relazione e delle osserva-	
	zioni deve essere depositata nella sede della società almeno	
	otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano pren-	
	derne visione.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei	
	fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione	
	di cui al periodo precedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta dimi-	
	nuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione	
	delle perdite accertate. In mancanza l'organo amministrativo	
	e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al	
	tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ra-	
	gione delle perdite risultanti dal bilancio.	
	Art.20) - <u>Riserva legale</u>	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli u-	
	tili netti annuali.	
	Art.21) - <u>Riserve statutarie e volontarie</u>	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	Art.22) - <u>Divieti</u>	
	22.1 E' fatto divieto alla cooperativa di:	

	-) di distribuire i dividendi in misura superiore all'inte-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	-) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi;	
	-) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art.23) - <u>Esercizio sociale e bilancio</u>	
	23.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge.	
	23.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'as-	
	semblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal prece-	
	dente art.22, la destinazione degli utili non assegnati ai	
	sensi dei precedenti punti 21.1 e 21.2.	
	23.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi	
	spettanti ai soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio.	
	A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di	
	ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci e la per-	

	centuale risultante, applicata alla retribuzione di ciascun	
	socio, determina il ristorno individuale.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'as-	
	semblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art.24) - <u>Decisioni dei soci</u>	
	24.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè su-	
	gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voto spettanti alla tota-	
	lità dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli u-	
	tili;	
	b) - la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli am-	
	ministratori;	
	c) - la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sin-	
	daci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) - le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) - la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	

	24.2 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del	
	punto 24.1 possono essere adottate mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nel-	
	le forme di cui al successivo art.26.	
	24.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del	
	punto 24.1 oppure quando lo richiedono uno o più amministra-	
	tori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo	
	del capitale sociale, devono essere adottate mediante delibe-	
	razione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.27.	
	24.4 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed	
	i titolari di partecipazioni per le quali espresse disposi-	
	zioni di legge dispongano la sospensione del diritto di voto.	
	Art.25) - <u>Diritto di voto</u>	
	25.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	25.2 Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della	
	quota o il numero delle azioni possedute.	
	25.3 Ai soci persone giuridiche spettano più voti in relazio-	
	ne all'ammontare della quota sottoscritta (ovvero al numero	
	dei loro membri). In particolare, a tali soci viene attribui-	
	to un voto ogni 20.000 (ventimila/00) Euro di capitale sotto-	
	scritto, fino ad un massimo di cinque.	
	25.4 I possessori di strumenti con diritto di voto in assem-	
	blea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del	
	loro apporto.	

	In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori	
	di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei vo-	
	ti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresen-	
	tati in ciascuna assemblea generale.	
	25.5 Agli eventuali soci sovventori sono attribuiti i seguen-	
	ti voti:	
	- 1 voto per conferimento non superiore a 100 quote;	
	- 2 voti per conferimento non superiore a 200 quote;	
	- 3 voti per conferimento non superiore a 300 quote;	
	- 4 voti per conferimento non superiore a 400 quote;	
	- 5 voti per conferimento superiore a 400 quote.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai	
	conferimenti comunque posseduti, non devono superare un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Se il numero dei voti spettanti ai soci sovventori supera un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci si applica un coeffi-	
	ciente rettificativo tale per cui i voti dei soci sovventori	
	risultino comunque essere pari ad un terzo dei voti assem-	
	bleari.	
	Art.26) - <u>Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o</u>	
	<u>consenso espresso per iscritto</u>	
	26.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate	
	nel precedente punto 24.3, possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espres-	
	so per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'or-	

	gano amministrativo.	
	26.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e	
	proporre loro una decisione, formula detta proposta in forma	
	scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante	
	l'oggetto della proposta di decisione e le sue ragioni, e con	
	l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia	
	in forma digitale.	
	La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmis-	
	sione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comu-	
	nicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la	
	trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministra-	
	tivo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al	
	rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari,	
	deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono e-	
	sprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono	
	comunicare, con le stesse modalità di trasmissione della pro-	
	posta, la loro volontà espressa in forma scritta, entro il	
	termine indicato nella proposta stessa; la mancanza di detta	
	comunicazione nel termine prescritto va intesa come espres-	
	sione di voto contrario.	
	Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così	
	formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi	
	sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta	
	elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabi-	

	le e al rappresentante comune dei possessori di strumenti fi-	
	nanziari, e deve essere trascritta tempestivamente a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a	
	tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in al-	
	legato al libro stesso.	
	26.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso	
	la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunica-	
	zione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il con-	
	senso ad una data decisione espresso in forma scritta (su	
	qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione	
	della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma di-	
	gitale) da tanti soci quanti ne occorre per formare la mag-	
	gioranza richiesta. Il momento in cui la decisione è assunta	
	coincide con il giorno in cui perviene alla società il con-	
	senso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum	
	che l'articolo 27 del presente statuto richiede per l'assun-	
	zione di una determinata decisione. Il primo consenso e quel-	
	li ulteriori pervenuti alla società nel termine di cui al	
	successivo comma, riguardanti la medesima decisione, devono	
	essere comunicati (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi	
	compresi il telefax e la posta elettronica) dall'organo ammi-	
	nistrativo a tutti i soci.	

	Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto	
	dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci	
	giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi	
	pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.	
	Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la	
	maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere	
	comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunica-	
	zione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), ai	
	componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sin-	
	daci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei	
	possessori di strumenti finanziari, e trascritta tempestiva-	
	mente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle deci-	
	sioni dei soci.	
	I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione	
	della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro	
	stesso.	
	<u>Art.27) - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare</u>	
	27.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente	
	punto 24.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente atto costi-	
	tutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori	
	o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del ca-	
	pitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	

	27.2 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nel-	
	l'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio	
	nazionale.	
	La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio di	
	amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante	
	avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza,	
	nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al reca-	
	pito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,	
	ovvero con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domici-	
	lio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a	
	mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari,	
	l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indi-	
	rizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia-	
	no stati espressamente comunicati dal socio e che risultino	
	espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazio-	
	ne debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'a-	
	dunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-	
	no, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la pri-	
	ma convocazione. L'assemblea, tuttavia, potrà validamente	
	riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia	

	presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano	
	presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o	
	revisori, se nominati, ai sensi dell'art.2479/bis, comma 5, c.c..	
	27.3 L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura del-	
	l'organo amministrativo:	
	- dall'amministratore unico nel caso di cui al successivo	
	punto 28.1 lett.a);	
	- dal presidente del consiglio di amministrazione, nel caso	
	di cui al successivo punto 28.1 lett.b);	
	- dall'amministratore più anziano nel caso di cui al succes-	
	sivo punto 28.1 lett.c).	
	In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà	
	presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione, ac-	
	certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo	
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, de-	
	signato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la	
	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	27.4 Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che al-	
	la data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro	
	soci. E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante	
	mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o vi-	
	deo-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano	

	essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti,	
	ti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti re-	
	lativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga da-	
	to atto nel relativo verbale.	
	Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera co-	
	munque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, i-	
	noltre, può farsi rappresentare per delega scritta da altro	
	socio. Tale delega dovrà essere conservata dalla società.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente del-	
	l'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né a-	
	gli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle so-	
	cietà da esse controllate o che controllano, o ai membri de-	
	gli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di	
	queste.	
	27.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente co-	
	stituita con la presenza di tanti soci che rappresentino al-	
	meno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e de-	
	libera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lette-	
	re d) ed e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto fa-	
	vorevole dei soci che rappresentino almeno la metà dei voti	

	spettanti alla totalità dei soci.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno	
	1/10 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a	
	maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed	
	e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto favorevole	
	dei soci che rappresentino almeno 1/3 dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere pa-	
	lese o comunque deve essere espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	27.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da ver-	
	bale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati	
	dall'assemblea.	
	Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla	
	modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto	
	da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su ri-	
	chiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art.28) - <u>Amministrazione</u>	
	28.1 La società potrà essere alternativamente amministrata,	
	con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:	
	a) - da un amministratore unico;	

	b) - da un consiglio di amministrazione;	
	c) - da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i	
	cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a se-	
	conda di quanto stabilito nell'atto di nomina.	
	28.2 L'amministrazione della società può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza de-	
	gli amministratori deve essere scelta tra i soci ovvero tra	
	le persone indicate dai soci persone giuridiche.	
	28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministrato-	
	re e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano	
	nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c..	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art.2390 c.c..	
	28.4 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o di-	
	missioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci al-	
	l'atto della loro nomina.	
	E' ammessa la rieleggibilità.	
	28.5 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministra-	
	zione di cui alla lett.b) del precedente punto 28.1, se per	
	qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri de-	
	cade l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso sia in-	
	vece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett.c) del	
	precedente punto 28.1, se per qualsiasi causa viene a cessare	
	anche un solo amministratore, decadono anche gli altri ammi-	
	nistratori.	

	Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo del-	
	l'organo amministrativo ai sensi dell'art.2386, comma 5, c.c..	
	Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli	
	amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinno-	
	vo dell'organo amministrativo.	
	28.6 Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui al-	
	la lett.b) del precedente punto 28.1, qualora non vi abbiano	
	provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente	
	ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il	
	presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonchè un se-	
	gretario, anche estraneo.	
	Art.29) - <u>Decisioni del consiglio di amministrazione</u>	
	29.1 Nel caso di società amministrata da un consiglio di am-	
	ministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previ-	
	sto nel successivo punto 29.2, possono essere adottate me-	
	diante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo	
	stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere	
	effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il	
	telefax e la posta elettronica.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	

	carica.	
	29.2 Con riferimento alle materie indicate dall'art.2475,	
	comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di	
	fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di ca-	
	pitale) e dall'art.2544, c.c., comma 1 (poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisio-	
	ni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo	
	richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero	
	in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	
	statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione devono	
	essere adottate mediante deliberazione collegiale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e	
	quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presi-	
	dente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica), almeno cin-	
	que prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o	
	con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.	
	Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di	
	formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o par-	
	tecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i	
	consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in for-	
	ma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti	

	dei presenti.	
	In caso di parità la proposta s'intende respinta.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	29.3 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del	
	presente articolo, devono essere trascritte nel Libro delle	
	decisioni degli amministratori.	
	Art.30) - <u>Competenze degli amministratori</u>	
	30.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articola-	
	zione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto	
	costitutivo riservano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	"ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o ca-	
	tegorie di atti.	
	30.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e	
	con i limiti di cui all'art.2381 c.c. a un comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei	
	propri componenti anche disgiuntamente.	
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli ammini-	
	stratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordi-	
	naria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla	
	delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le li-	
	mitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Art.31) - <u>Rappresentanza</u>	

	31.1 La rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e	
	anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e	
	grado di giurisdizione, spetta all'amministratore unico oppu-	
	re, in caso di nomina di consiglio di amministrazione:	
	a) - nel caso di sistema di amministrazione collegiale, al	
	presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera-	
	zione del consiglio di amministrazione;	
	b) - nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministra-	
	tori delegati;	
	c) - nel caso di sistema di amministrazione non collegiale:	
	c.1 - a ciascun membro dell'organo amministrativo in via	
	disgiunta da altri, nelle materie in cui detto membro del	
	consiglio di amministrazione possa operare, a seconda di	
	quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statu-	
	to, con metodo disgiuntivo;	
	c.2 - ai membri dell'organo amministrativo in via con-	
	giunta l'uno con gli altri oppure l'uno con taluno degli al-	
	tri, secondo quanto stabilito all'atto della nomina o nel	
	presente statuto, nelle materie in cui detti membri dell'or-	
	gano amministrativo possano operare con metodo congiuntivo.	
	Art.32) - <u>Compensi degli amministratori</u>	
	32.1 Il compenso annuale all'organo amministrativo è determi-	
	nato dall'assemblea dei soci.	
	Art.33) - <u>Controllo dei soci ed azione di responsabilità</u>	
	33.1 Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai	

	sensi dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo am-	
	ministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e	
	consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'ammi-	
	nistrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli e-	
	stremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può	
	essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della	
	società.	
	Art.34) - <u>Controllo legale dei conti</u>	
	Quando obbligatorio per legge, l'assemblea, ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2477 del Codice civile, nomina, con funzioni anche di	
	controllo contabile, il collegio sindacale che, in tal caso	
	deve essere integralmente composto da revisori iscritti nel	
	Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai	
	sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, con decisione dei	
	soci può essere nominato - sempre con funzione anche di con-	
	trollo contabile - un collegio sindacale, composto di tre	
	membri effettivi (di cui uno con la qualifica di Revisore	
	Contabile) e di due supplenti (di cui uno con la qualifica di	
	Revisore Contabile), oppure un revisore iscritto nel Registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Il collegio sindacale o il revisore vigilano, inoltre, sul-	
	l'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei	

	principi di corretta amministrazione e possono:	
	a) - compiere atti di ispezione e di controllo;	
	b) - chiedere notizie agli amministratori sull'andamento	
	della gestione sociale o su determinati affari.	
	In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore di	
	cui al comma 2, ad essi si applicano le norme di cui agli ar-	
	ticoli 2397 e seguenti del Codice civile.	
	Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con av-	
	viso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni liberi prima dell'a-	
	dunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3	
	(tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi	
	supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con	
	qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la	
	posta elettronica).	
	Il collegio sindacale è comunque validamente costituito è at-	
	to a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette for-	
	malità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.	
	Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche	
	con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o di-	
	stanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizio-	
	ne che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.	
	In tal caso dovranno osservarsi le medesime regole stabilite	
	al precedente art.27.	
	Art.35) - <u>Disposizioni finali</u>	

	35.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	la sua automatica messa in liquidazione.	
	35.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente	
	tra i soci, determinandone i poteri.	
	All'atto dello scioglimento della Cooperativa le quote degli	
	eventuali soci sovventori hanno diritto di priorità nel rim-	
	borso del capitale per l'intero valore nominale del capitale	
	versato e per l'eventuale rivalutazione operata.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere de-	
	voluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	Art.36) - <u>Clausola compromissoria</u>	
	Qualunque controversia che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale (fatta eccezione per quelle	
	nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero) che insorga fra i soci o fra i soci e la	
	società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o	
	i membri di tali organi, in dipendenza di affari sociali e	
	della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che	
	possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio	
	di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.	
	L'arbitro è nominato dal Presidente della Camera di Commercio	

	nel cui circondario la società ha la sua sede legale; nel ca-	
	so in cui la nomina non venga effettuata entro venti giorni	
	dalla richiesta inoltrata dalla parte più diligente, la nomi-	
	na è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui	
	la società ha la sua sede legale.	
	Rientrano nella competenza dell'organo arbitrale le decisioni	
	sulla legittimità del recesso, dell'esclusione, della conti-	
	nuazione della Cooperativa con gli eredi o legatari dei soci	
	defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci	
	uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.	
	Per quanto non qui previsto, si applicano le disposizioni del	
	decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.	
	Art.37) - <u>Regolamenti interni</u>	
	37.1 I rapporti fra la società ed i soci, nonché il funziona-	
	mento tecnico e amministrativo della cooperativa potranno es-	
	sere disciplinati da regolamenti che determinino i criteri e	
	le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica.	
	37.2 Tali regolamenti saranno predisposti dall'organo ammini-	
	strativo e verranno approvati dall'Assemblea con le maggio-	
	ranze previste per le assemblee straordinarie.	
	Firmato: Catia Di Lena, Brunella Carlucci, Mariangela Ruggie-	
	ri, Notaio Nicola Grassano, v'è il sigillo.	